**

**Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»**

(GUCE n. L150 del 14/06/2017)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 04/07/2017

Applicabile dal: 05/07/2018

**Art. 1**

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

**Art. 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**ALLEGATO**

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:  «HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.  Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:   |  |  | | --- | --- | | — | I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[(\*1)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:150:TOC#ntr*1-L_2017150IT.01000401-E0001), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.  [c(H420) ≥ 0,1 %] |  |  |  | | --- | --- | | — | I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.  [Σ c (H400) ≥ 25 %] |  |  |  | | --- | --- | | — | I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.  [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %] |  |  |  | | --- | --- | | — | I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.  [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] |   dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.  [(\*1)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:150:TOC#ntc*1-L_2017150IT.01000401-E0001)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ([GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2008:353:TOC)).»;" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2) | la nota sotto la voce relativa all'HP 15 è soppressa. |